

Distrazione delle spese - Processo del lavoro - Credito del difensore distrattari

23/08/2005 Distrazione delle spese - Processo del lavoro - Credito del difensore distrattario - Impossibilità di agire in sede esecutiva in base al solo dispositivo Il credito azionato in executivis dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, tale diritto non può essere azionato sulla base del solo dispositivo della sentenza emessa dal giudice del lavoro e, se esercitato sulla scorta di questo solo provvedimento, si fonda, in effetti, su un titolo esecutivo inesistente, con la conseguente rilevabilità d'ufficio di tale circostanza, senza che si configuri violazione del principio stabilito dall'art. 112 cod. proc. Civ. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17134 del 23/08/2005